

- in data 24.08.2022 il ricorrente ha dichiarato di non possedere sufficienti mezzi di sussistenza e ha delegato la onlus CIAC di Parma a depositare nel suo interesse domanda per essere accolto in un progetto di accoglienza, con contestuale elezione di domicilio presso la citata associazione;
- in data 29.08.2022 il ricorrente si è presentato presso la Questura di Parma e in tale occasione gli agenti dell'Ufficio Immigrazione gli hanno rappresentato che senza una dichiarazione di ospitalità ex art. 7 del TUI non avrebbero potuto registrare la sua domanda di protezione internazionale;
- successivamente in data 7.10.2022 e 23.11.2022, presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Parma, veniva ribadita al ricorrente l'impossibilità di procedere alla registrazione della sua domanda di asilo senza una dichiarazione di ospitalità;
- in data 25.10.2022 il ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione di domicilio ex art. 11 del d. lgs. 25/2008 presso la onlus CIAC, la quale sottoscrivendo l'accettazione comunicava tale novità alla Questura di Parma, senza poi ricevere informazioni in merito alla possibilità di formalizzare la domanda di protezione e inserire il richiedente asilo in un progetto di accoglienza;
- in data 1.12.2022 tramite PEC il difensore del sig. ████████ chiedeva un appuntamento urgente alla Questura di Parma per formalizzare la domanda di protezione internazionale e consentire al suo assistito l'accesso nell'accoglienza, missiva rimasta priva di riscontro.

Tutto ciò premesso, il difensore presentava ricorso ex art. 700 c.p.c., deducendo che il comportamento della Questura di Parma era del tutto illegittimo e in contrasto con la direttiva 2013/32/UE, contravvenendo al dettato degli artt. 18 e 26 che stabiliscono che, al fine di garantire una decisione nel più breve tempo possibile delle domande di riconoscimento del diritto di asilo, deve essere fornita una adeguata informazione a chi ha manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale e deve essere garantita la sollecita ricezione della domanda di asilo.

Il ruolo rivestito dall'istante (di persona che ha manifestato l'intenzione di presentare una domanda di protezione) ai sensi dell'art. 6 della direttiva imporrebbe alla pubblica amministrazione di registrare la domanda entro 3 giorni lavorativi.

La Questura di Parma avrebbe tenuto un comportamento illegittimo, di fatto impedendo al richiedente di formalizzare la domanda di asilo e di accedere, ai sensi dell'art. 17 della direttiva citata (recepita dall'Italia con d. lgs. nr. 142/2015), al progetto di accoglienza che spetta solo alle persone che hanno manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.

La mancata formalizzazione dell'istanza non avrebbe consentito al richiedente di ricevere il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per sei mesi e rinnovabile fino alla decisione della domanda, e l'inoltro della sua domanda alla Commissione Territoriale competente.

Il difensore deduceva che ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 142/2015 e dell'art. 6 direttiva procedura non è corretto subordinare la formalizzazione alla domanda di protezione internazionale e l'accesso all'accoglienza alla produzione di documenti diversi da quelli previsti dalla legge.

Illustrate tale motivazioni in punto di sussistenza del *fumus boni iuris* del diritto invocato, quanto al *periculum* la difesa faceva presente che il ricorrente dal 5 agosto 2022 attende di registrare la sua domanda e di essere inserito in un progetto di accoglienza, essendo così costretto a vivere in alloggi di fortuna e in spazi pubblici, senza avere la possibilità di accedere al servizio sanitario nazionale e di reperire un lavoro che gli assicuri i mezzi di sussistenza, perché privo di permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo.

Ritualmente integratosi il contraddittorio, si è costituita l'amministrazione resistente con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto, in via preliminare in rito, di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per avere la domanda ad oggetto l'esercizio di una potestà organizzativa, discrezionale, dell'amministrazione; in via subordinata, nel merito, di rigettare la domanda per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Segnatamente, l'amministrazione, quanto all'inammissibilità per difetto di giurisdizione, ha osservato come il ricorrente, che ha già manifestato l'intenzione di presentare domanda di asilo, stia facendo valere “*un interesse procedimentale, che deve contemperarsi con la gestione amministrativa dei flussi migratori e della relativa presentazione delle domande di protezione, in una parola con la potestà organizzativa dell'Amministrazione*”.

Ha, nel merito, sostenuto il difetto del *fumus* e del *periculum in mora*.

Sotto il primo aspetto ha evidenziato che il ricorrente ha fatto ingresso sul territorio nazionale in posizione irregolare e ha deciso di soprassedere dal presentare immediata domanda all'ufficio di frontiera all'atto del suo ingresso sul territorio nazionale, contravvenendo all'art. 26 del d. Lgs. 25/2008 e scongiurando, di fatto, la possibilità di essere trattenuto in un centro dedicato alle verifiche contemplate dal d. lgs. 145/2015; solo dopo aver raggiunto la città di Parma avrebbe deciso di presentare domanda di asilo benchè privo di una stabile dimora.

L'Avvocatura ha inoltre evidenziato che la domanda del ricorrente dovrebbe essere respinta per violazione dell'art. 34 c.p.a., posto che si chiederebbe all'autorità giudiziaria di pronunciarsi su poteri amministrativi ancora non esercitati; ciò vale anche in relazione alla domanda diretta ad ottenere l'immediato accesso al progetto di accoglienza.

Quanto al *periculum*, parte resistente ne ha affermato l'insussistenza, posto che all'istante, da un lato, sarebbe garantita l'assistenza sanitaria ex art. 35, comma 3 D.lgs 286/98, dall'altra sarebbe garantita la possibilità di accedere al mondo de lavoro ex art. 4 del d.lgs 145/2015, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione; sotto tale ultimo aspetto parte resistente evidenzia che il ricorrente fa valere, in difetto delle condizioni di urgenza, un pericolo astratto di non poter reperire occasioni di lavoro.

Dopo la fissazione dell'udienza del 20 dicembre 2022, e il rinvio operato dal Tribunale all'udienza dell'11 gennaio 2023, entrambe le parti hanno depositato memorie, ribadendo le rispettive conclusioni.

Tutto ciò premesso ritiene il Tribunale adito che le domande presentate dal ricorrente siano fondate per i motivi di seguito illustrati.

Preliminarmente deve essere esaminata la questione di giurisdizione.

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, con conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 10 giorni e l'accertamento del diritto ad accedere alla rete di accoglienza per richiedenti asilo.

Il ricorrente fa dunque valere la lesione del suo diritto alla formalizzazione della domanda di asilo e di rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo, posizione giuridica strettamente e funzionalmente legata all'affermazione del diritto alla protezione

internazionale, in relazione al quale sussiste, proprio in ragione della natura della posizione giuridica soggettiva, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017). Più precisamente siamo in presenza di una particolare specie di “interesse procedimentale” che può farsi rientrare nella figura del diritto soggettivo, giova ribadirlo, per la sua collocazione nell’alveo del diritto soggettivo alla protezione internazionale, il cui riconoscimento presuppone, solitamente ma non sempre, come si dirà in seguito, l’istanza di parte. In altre parole, per vedere riconosciuto il diritto alla protezione internazionale è indispensabile la presentazione dell’istanza alla Questura competente, poi incaricata per legge di inoltrare la domanda alla Commissione Territoriale di riferimento.

In assenza di formalizzazione dell’istanza, per il ricorrente non è possibile vedersi riconosciuto il diritto.

Si ritiene pertanto debba parlarsi di interesse procedimentale come specie del diritto soggettivo proprio per la funzione preliminare ed ineliminabile dell’istanza rispetto all’eventuale riconoscimento del diritto. Segnatamente siamo in presenza di un interesse al rispetto delle modalità e dei termini dell’azione amministrativa qui intesa come funzione pubblica di verifica dei presupposti per l’autorizzazione al soggiorno degli stranieri. Anche la Cassazione si è espressa in termini di interesse procedimentale (Cass. SU 8236/2020) pronunciandosi, benchè in diverso ambito, sulla *responsabilità da contatto sociale qualificato della P.A.*. Come noto, la citata pronuncia ha fornito un’interpretazione di interesse procedimentale come diritto soggettivo, che trova il proprio momento genetico nelle modifiche introdotte dalla legge 241 del 1990 incentrate sulla parificazione delle posizioni dell’amministrazione e degli amministrati all’interno del rapporto amministrativo. Per effetto di tale rapporto sorgono in capo alla P.A. degli obblighi di protezione nei confronti del privato, comunque tenuto a collaborazione e buona fede; si tratta quindi di doveri di tutela che scaturiscono *ex lege*, nel momento in cui il privato si trova a confrontarsi con l’amministrazione. In quell’occasione le S.U. hanno confermato la giurisdizione del G.O. nelle controversie che sorgono da un rapporto tra soggetti - la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione - che nasce prima e a prescindere dal danno che ne possa eventualmente scaturire. Si tratta dunque di una responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da *contatto sociale*

qualificato, da inquadrare, secondo la citata pronuncia, nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. E ciò a prescindere dalla legittimità del provvedimento emanato all'esito del procedimento. Ecco allora, tornando al caso che ci occupa, che il contatto sociale qualificato, *mutatis mutandis*, è indiscutibilmente avvenuto al momento del primo accesso presso la Questura di Parma, momento in cui il richiedente ha manifestato l'intenzione di presentare domanda di asilo.

Infine, la Questura non gode di alcun tipo di discrezionalità amministrativa nella ricezione delle domande di rilascio di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, di formalizzazione e registrazione delle stesse. Trattasi dunque, limitatamente a tale profilo, di attività vincolata nel senso che l'amministrazione non può rifiutare di ricevere la domanda.

Le superiori considerazioni consentono di ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Ciò premesso e venendo al *fumus boni iuris*, vale la pena ricordare che oggetto della domanda non è il diritto alla protezione internazionale, ma il *diritto alla formalizzazione della domanda di asilo e di accedere alla rete di accoglienza, in mancanza delle condizioni di sufficienti mezzi di sussistenza*.

Non si chiede quindi all'autorità giudiziaria di pronunciarsi su poteri amministrativi ancora non esercitati, o incidere sulla prassi organizzativa della P.A., ma di verificare se viene leso il diritto soggettivo del richiedente a formalizzare l'istanza di protezione con tutte le garanzie conseguenti.

Il richiedente non ha neppure, come sostenuto da parte resistente, chiesto di stravolgere i criteri organizzativi e di "*saltare la fila*", ma si è presentato dal mese di agosto 2022 in diverse occasioni presso la Questura di Parma, sempre previa convocazione, non riuscendo a dare seguito alla manifestata volontà di chiedere protezione internazionale, perché ritenuto dall'Ufficio Immigrazione non in possesso dei requisiti per formalizzare l'istanza.

In merito, dalle relazioni del Prefetto e del Questore di Parma si evince che al ricorrente viene contestata la mancata indicazione, nel territorio della Provincia di Parma, di una dimora, con conseguente ritenuta incompetenza dell'autorità amministrativa (si afferma che

il richiedente avrebbe dovuto formalizzare l'istanza di asilo presso l'ufficio di frontiera, una volta entrato sul territorio nazionale); da ciò discenderebbe l'irricevibilità della domanda di protezione, invero neppure dichiarata con un provvedimento informale.

Sul punto occorre rammentare che l'art. 26 del d. lgs 25/2008 deve essere interpretato conformemente all'art. 6 della direttiva procedure (si impone una lettura costituzionalmente orientata ex art. 117 Cost.), che stabilisce:

1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l'articolo 28.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

È evidente, dalla lettura della norma, che è illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell'istanza di protezione sull'assunto dell'insussistenza di requisiti, invero neppure rilevanti.

Mentre l'obbligo di indicare un domicilio (nel caso in esame, assolto presso l'associazione onlus CIAC di Parma) è funzionale alla notifica degli atti relativi alla procedura di asilo e all'erogazione dei conseguenti servizi ex d.lgs. 142/2015, l'indicazione del luogo di dimora non presuppone la disponibilità di un alloggio – reperibile anche nel tempo – ma in una semplice situazione di fatto di chi si trovi fisicamente sul territorio di un Comune; altrimenti, la norma avrebbe parlato di alloggio e non di dimora, concetto ben diverso e che si riferisce al collegamento di chi vive in un determinato territorio.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato che *"la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una "autonoma sistemazione" ai fini in esame è quindi illegittima, in quanto non trova alcun fondamento normativo. La dimora poi non consiste nella disponibilità di un alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune: la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune"* (cfr. Tribunale di Trieste, sez. immigrazione, 21 giugno 2018 - all. 16); e che *"in conformità con quanto osservato da altri Tribunali (Trib. Trieste 21.6.2018, Trib. Milano del 25.7.2018) - la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una "autonoma sistemazione" ai fini in esame non trova alcun fondamento normativo. In particolare, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, gli artt. 6 e 26 del decreto legislativo n. 25/2008 stabiliscono che l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato vada presentata dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Orbene la dimora non consiste nella disponibilità di un alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune: la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune. La normativa interna, nel prevedere che la domanda di asilo sia presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora, a) non legittima un rifiuto assoluto e protratto di ricevere tale domanda, dovendo la norma essere interpretata alla luce del mutato contesto normativo (6, § 1, secondo alinea, della direttiva 2013/32/UE) ed imponendosi in ogni caso all'autorità statale l'obbligo che la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, b) deve essere intesa come presupponente, al fine della presentazione della domanda di protezione, una semplice situazione di transeunte dimora, anche caritatevole, come tale sufficiente per far scattare l'obbligo di accettare la richiesta di registrazione"* (cfr. Tribunale di Torino, ordinanza cronol. n. 2119/2020 - all. 17).

Neppure è corretto impedire la formalizzazione di una istanza di protezione internazionale sull'assunto dell'asserita incompetenza territoriale, come fatto nel caso in esame dalla Questura di Parma, sulla base di una interpretazione non corretta dell'art. 26 del d. lgs 25/2008, e ciò non solo per l'interpretazione costituzionalmente orientata che si impone in virtù dell'art. 6 della *"direttiva procedure"*, ma soprattutto perché le valutazioni di competenza possono/devono essere operate *"a valle"* della ricezione della domanda presentata da un privato.

Diversamente opinando, una autorità, sia essa amministrativa o giudiziaria, senza l'emissione di un provvedimento formale, potrebbe rifiutare di ricevere una istanza o iscrivere a ruolo un ricorso su una valutazione negativa di competenza, che può essere operata solo a seguito di un esame postumo; del resto, in virtù dell'art. 6 della direttiva

procedure, l'autorità amministrativa nel caso sarebbe onerata a trasmettere la domanda all'autorità ritenuta competente.

Pertanto, si ritiene sussistente in capo al ricorrente un diritto a formalizzare l'istanza di protezione internazionale presso la Questura di Parma, allo stato preclusa da una non corretta prassi della pubblica amministrazione, che pretende una condizione non richiesta dalla normativa di riferimento.

Quanto all'accesso alla rete di accoglienza, si osserva che questa sarebbe garantita al ricorrente già solo sulla base del fatto che abbia manifestato l'intenzione di avanzare domanda di asilo.

Sono noti gli elevati numeri dei richiedenti asilo e le difficoltà connesse per inserire gli istanti nelle strutture di accoglienza; tali condizioni non possono però giustificare l'inerzia della pubblica amministrazione, che deve comunque attivarsi nel reperire un CAS, anche formalizzando una richiesta a livello nazionale, volta a garantire a chi non ha sufficienti mezzi di sussistenza di essere incluso nella rete di accoglienza.

In merito si rammenta che l'art. 8 del d.lgs. 142/2015 al comma 1 prevede che “Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16”, al comma 2 prevede che “Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale”, e al comma 3 stabilisce che “L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”;

All'art. 11 del decreto citato al comma 1 si statuisce che **“Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e**

l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza”; all’art. 14 al comma 1 si statuisce che **“Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto”;** al comma 3 che **“Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale”.**

Anche la Corte di giustizia UE, Grande Sezione, nella causa C-233/18, con la sentenza 12 novembre 2019 ha affermato che: “[...] conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, qualsiasi sanzione, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, deve essere obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente e deve, in ogni caso, salvaguardare il suo accesso all’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso. [...] Per quanto concerne più specificamente il requisito relativo alla salvaguardia della dignità del tenore di vita, dal considerando 35 della direttiva 2013/33 risulta che quest’ultima mira a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché a promuovere l’applicazione, in particolare, dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali e deve essere attuata di conseguenza. A detto riguardo, il rispetto della dignità umana, ai sensi dell’articolo in parola, richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema privazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C- 163/17, EU:C:2019:218, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). L’obbligo di garantire un tenore di vita dignitoso, previsto dall’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, impone agli Stati membri, proprio in virtù dell’uso stesso del verbo «garantire», di assicurare un siffatto tenore di vita in modo permanente e senza interruzioni. D’altro lato, la concessione di un accesso alle condizioni materiali di accoglienza necessarie per garantire tale tenore di vita deve essere assicurato dalle autorità degli Stati membri in modo regolato e sotto la propria responsabilità, anche quando ricorrono, eventualmente, a persone fisiche o giuridiche private per adempiere, sotto la loro autorità, a detto obbligo.”

È evidente che, almeno dal mese di agosto 2022, al richiedente, che ha manifestato l’intenzione di presentare domanda di asilo e ha dichiarato di essere privo di mezzi di sussistenza, doveva essergli garantito il diritto di accedere al progetto di accoglienza dei CAS; almeno la pubblica amministrazione interessata doveva farsi parte diligente – e ciò nel

caso in esame non è avvenuto – nel reperire all’istante un posto nel progetto di accoglienza, anche interessando il sistema di accoglienza nazionale, ovvero anche allestendo a livello prefettizio strutture temporanee di accoglienza.

Sulla base di tali considerazioni e riferimenti normativi risulta comprovato il *fumus boni iuris* dei diritti azionati dal richiedente nel presente procedimento cautelare.

Quanto al *periculum* occorre sottolineare come solo a chi ha formalizzato la domanda di asilo – e non a colui che semplicemente ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale – viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo della durata di sei mesi, rinnovabile fino ad una decisione definitiva dell’istanza.

Solo dopo la formalizzazione della domanda la Commissione Territoriale competente viene investita della richiesta di protezione e prende avvio l’iter procedimentale che porta all’esame della fondatezza della richiesta di protezione.

Dopo 60 giorni dal rilascio del permesso di soggiorno provvisorio il richiedente ha la possibilità di iniziare a lavorare, nonché di iscriversi all’anagrafe ed al servizio sanitario, previa acquisizione di tessera sanitaria e di codice fiscale.

È indubbio quindi che il mancato rilascio del permesso per richiedenti asilo conseguente alla mancata formalizzazione della domanda di protezione incide sotto molteplici profili sulla condizione soggettiva del richiedente, al quale è consentito solo ricevere cure urgenti presso il Pronto Soccorso, ma di fatto sono preclusi tutti i servizi che necessitano del possesso di un codice fiscale e di una posizione regolare sul territorio.

In conclusione, il ricorso merita di essere accolto e le domande avanzate dal ricorrente devono ritenersi fondate.

Nulla sulle spese, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il Ministero dell’Interno, con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (sulla inapplicabilità dell’art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 vedi Cass. 12299/2021, Cass. n. 30876/18 che richiama la precedente n. 18583/2012, in espresso dissenso rispetto a Cass. 5819/2018).

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,
accerta il diritto del ricorrente [REDACTED] alla
formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, con
conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 20 giorni; accerta il
diritto del ricorrente ad accedere all'accoglienza per richiedenti asilo, entro il termine di 20
giorni, previa individuazione dell'autorità amministrativa delle strutture CAS disponibili
anche a livello nazionale.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Bologna, 18 gennaio 2023

Il Giudice
Dott. Luigi Tirone